



## CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA

### TASI 2016 - Tassa sui servizi indivisibili

Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);

Vista la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), art. 1, comma 14, che ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali,

#### SI INFORMA CHE ENTRO IL 16 GIUGNO 2016

deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO dell'imposta unica comunale (IUC) – componente TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), dovuta per l'anno d'imposta 2016. (Delibera di CC n.30 del 29/04/2016)

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

E' stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Il pagamento della TASI deve essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50%, entro il **16 GIUGNO** – seconda rata, a conguaglio, entro il **16 DICEMBRE**) ovvero in unico versamento da effettuarsi entro il **16 GIUGNO**.

Il calcolo dell'acconto TASI dovrà essere effettuato con le seguenti aliquote:

1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze di categoria catastali A/1-A/8-A/9	1,00 per mille
2	Altri immobili ed aree fabbricabili	1,50 per mille
3	Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille

Nel caso l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare versa la TASI nella misura del 90%, la restante parte del 10% deve essere versata dall'occupante (locatario/inquilino) il tributo non è dovuto nel caso che l'immobile in locazione è abitazione principale.

**L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a € 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Tale importo non costituisce franchigia, pertanto nel caso in cui l'importo dovuto ecceda la somma di € 5,00, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.**

Il totale dovuto è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi.

La base imponibile TASI e l'imposta sono calcolate nel seguente modo: (Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria catastale = IMPONIBILE IMPOSTA = IMPONIBILE X ALIQUOTA Es. altri fabbricati - categoria A/2, rendita catastale € 950,00 € 950,00 x 1,05 = € 997,50 rendita rivalutata € 997,50 x 160 = € 159.600,00 Imponibile TASI € 159.600,00 x 1,5‰ = € 239,40 pagabili in 2 rate di € 120,00	CATEGORIA	MULTIPLICATORE
	A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7	160
	A/10 e D/5	80
	B	140
	C/1	55
	C/3; C/4, C/5	140
D (escluso D/5)	65	

#### MODALITA' PER IL VERSAMENTO

Il versamento è possibile mediante due modalità:

Modello F24 (in posta, banca o per via telematica) è gratuito e non comporta spese di commissioni.

Bollettino Postale TASI, appositamente predisposto e disponibile presso gli uffici postali (sono previste spese di commissione).

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA: **1820**

DESCRIZIONE	CODICI TASI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24	CODICE TRIBUTO
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze		3958
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale		3959
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili		3960
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati		3961

Le dichiarazioni già presentate negli anni scorsi per la tassa rifiuti e per ICI/IMU sono valide anche per la IUC, fatto salvo le eventuali variazioni intervenute successivamente per le quali resta l'obbligo di presentare la relativa dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si realizza il presupposto impositivo.

#### ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

E' disponibile sul sito internet comunale all'indirizzo [www.comune.sommavesuviana.na.it](http://www.comune.sommavesuviana.na.it) un applicativo che riporta ogni utile informazione e supporta il contribuente nel calcolo dell'imposta dovuta e nella compilazione e stampa del modello F24 per effettuare i pagamenti.

**SPORTELLI INFORMAZIONI:** gli sportelli del Servizio tributi presso la Sede Comunale di Piazza Vittorio Emanuele III osservano il seguente orario: Martedì ore 8.30-12 e Giovedì ore 16.30-18.30

Somma Vesuviana, li 21/05/2016

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
Dott.ssa Pasqualina D'Alessandro

IL RESPONSABILE II P.O.  
Dott. Giuseppe Esposito